RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2 DICEMBRE 1961 PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, RIVEDUTA IL 10 NOVEMBRE 1972, FIRMATO A GINEVRA IL 23 OTTOBRE 1978, E MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 AGOSTO 1975, N. 974, CONCERNENTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE VARIETA' VEGETALI

Art. 23 (Convenzione)

Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilità del Segretario Generale; nomina dei funzionari

1. L'Ufficio dell'Unione esegue tutti i compiti che gli sono affidati dal Consiglio. Detto Ufficio e' diretto dal Segretario Generale. 2. Il Segretario Generale e' responsabile davanti al Consiglio; egli assicura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio. Sottopone inoltre il bilancio alla approvazione del Consiglio e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto, annualmente, al Consiglio della propria gestione e presenta ad esso un rapporto sulle attivita' e la situazione finanziaria dell'Unione. 3. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 21.b), le condizioni di nomina e di impiego dei membri del personale necessario al buon funzionamento dell'Ufficio dell'Unione sono fissate dal regolamento amministrativo e finanziario previsto dall'articolo 20. (1)

Versione in vigore dal 30 marzo 1999, non più in vigore dal 19 marzo 2005 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
Estremi	Legge 14 ottobre 1985, n. 620
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1985

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, ha disposto (con l'art. 32, comma 3, lettera b)) che dall'entrata in vigore del regolamento adottato, con decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, il presente provvedimento e' abrogato.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-620-1985/convenzione-art-23-compiti-dell-ufficio-dell-unione-responsabilita-del-segretario/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali ·
Art. 23 (Convenzione)

n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali ·
Art. 23 (Convenzione)